



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Antonello Calore

Schiavitù vecchie e nuove

Numero XIV Anno 2021

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso) P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Schiavitù vecchie e nuove

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Metodologia – 3. Terminologia – 4. Caratteristiche – 4.1. Passato-Presente – 4.2. Il lavoro – 4.3. I ‘corpi’ – 5. Le cause delle nuove forme di schiavitù – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Analisi recenti¹ hanno richiamato il concetto di ‘schiavitù’ per descrivere forme di dominio² su esseri umani, di cui si moltiplicano esempi nelle nostre società.

Il fenomeno è in via di espansione, se solo alla fine del secolo scorso erano coinvolti (approssimativamente per difetto) 27 milioni di individui, per un valore annuo di 13 miliardi di dollari³ mentre oggi i nuovi ‘schiavi’ sarebbero 40,3 milioni (tenendo presente che il fatto è scarsamente visibile)⁴, interessando anche i Paesi più sviluppati. Al riguardo, è stato calcolato che, solo negli Stati Uniti, più di 400.000

¹ Per un primo approccio, K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, 1999, tr. it. M. Nadotti, Milano, 2000; E.B. SKINNER, *Schiavi contemporanei*, 2008, trad. it. R. Fagetti, Torino, 2009; F. VITI, *Nuove schiavitù*, in *Parolechiave*, 55, 2016, 21-36; M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, Roma, 2017, 155 ss.; *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di M. Simonazzi e T. Casadei, Napoli, 2018; M. OMIZZOLO, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Milano, 2019; D. HESS, *Modern Slavery in Global Supply Chains: Towards a Legislative Solution*, in *Cornell International Law Journal*, 1, 2020, 1-50 (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3731743>).

² Nel libro di R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019, questo termine esprime l'esercizio del potere su altro ‘soggetto’ in opposizione alla posizione di chi lo subisce: «sottomissione».

³ In K. BALES, *I nuovi schiavi*, cit., 27.

⁴ Cfr. *Global Slavery Index*. Il 5 gennaio 2021 è apparsa su *Le Monde* una lunga inchiesta sull'argomento.

persone si trovano in uno stato di assoggettamento totale, paragonabile a quello servile⁵; in Italia, lo sfruttamento di manodopera per opera dell'agromafia produce ogni anno un fatturato di 24,8 miliardi di euro⁶.

La realtà, che, per la sua complessità, andrebbe meglio definita nelle diverse sfaccettature⁷, comincia a farsi rilevante, tant'è che l'ONU ha inserito nell'Agenda 2030, tra i molti obiettivi sostenibili, anche il superamento della «schiavitù»⁸.

2. Metodologia

La ricerca non segue né la prospettiva diacronica: dall'antichità ai nostri giorni, perché l'oggetto da indagare sarebbe troppo vasto, comportando un'analisi stemperata nelle diverse situazioni temporali e spaziali profondamente diverse tra loro; né l'ottica sociologica dell'identificazione delle molteplici tipologie dei nuovi 'schiavi', perché la materia è particolarmente fluida: dalle donne e i minori sfruttati a scopi sessuali e pornografici alle badanti 'recluse' dei paesi occidentali; dai bambini-lavoratori in molte zone dell'Asia ai braccianti in agricoltura nei paesi dell'Occidente. E gli esempi potrebbero continuare⁹.

⁵ V. <https://www.internazionale.it/notizie/kate-hodal/2019/03/11/persone-ridotte-schiavitù>.

⁶ *Sesto rapporto Agromafie* dell'istituto EURISPES.

⁷ Il riferimento è agli avvertimenti di F. VIII, *Nuove schiavitù*, cit., il quale con spirito critico si preoccupa di non enfatizzare tout-court le cifre per non drammatizzare puntando su reazioni pietistiche piuttosto che scientifiche (pp. 21 s.), anche se bisogna convenire che il fenomeno non è facilmente rintracciabile e che un'analisi più efficace non deve limitarsi al solo dato economico ma 'totale' (sociale e culturale), per cui lo sfruttamento si presenta il più delle volte intrecciato con la violenza e l'esclusione.

⁸ 'Goal' 8, 'target' 7: «Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma» (sottolineatura mia). Sul quest'ultimo tema del 'child work', come semplice 'sostegno', v. per iniziare le osservazioni di F. VIII, *Nuove schiavitù*, cit., 27-29.

⁹ Per un primo sguardo d'insieme, v. T. CASADEI, *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, e A. LATINO, *L'ordinamento*

Così pure l'obiettivo centrale della ricerca non è definire in astratto il dato della schiavitù. E ciò non soltanto a causa delle difficoltà che il processo definitorio comporta per ridurre alla giusta misura (né troppo stretta, né troppo larga) il *definiendum*, azzerando le molteplici sfumature verificatesi nel corso del tempo¹⁰; ma anche perché il corposo studio di Alain Testart¹¹, ripubblicato appena due anni fa, offre una condivisibile e documentata definizione del moderno fenomeno servile, cui rinvieremo quando è il caso con le opportune e necessarie puntualizzazioni.

L'antropologo francese annovera la schiavitù fra le molte forme di dipendenza¹², dalle quali si distingue per lo «statut» in senso «giuridico» dell'individuo. Tale stato viene riconosciuto dalla società, sicché esso varia in relazione ai rapporti sociali che la regolano: lo schiavo è dunque un «joker» che ogni comunità utilizza per una logica propria, secondo i propri bisogni. Le diverse forme di schiavitù (antiche e moderne) possono però essere ricondotte ad unità grazie al requisito comune della

internazionale e la 'contemporary forms of slavery', entrambi i lavori in *Nuove e antiche forme*, cit., rispettivamente pp. 135 ss. e pp. 153 ss.

¹⁰ Descrive in modo minuzioso il processo definitorio, anche se specificatamente per il campo giuridico (ma i passaggi sono generalizzabili), E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista*, Torino, 2018, 45 ss. La definizione è parte della più ampia operazione intellettuale di accertamento, elaborazione e valutazione del dato, che sta alla base dell'analisi interpretativa del referente, per cui si perviene ad essa contestualmente (R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, 409 ss.).

¹¹ A. TESTART, *L'institution de l'esclavage. Une approche mondiale*, éditée par V. Lécivain, Paris, 2018.

¹² Fra le diverse forme di dipendenza, l'antropologo francese individua un comun denominatore riconducibile alla contrapposizione tra «des asservis et les hommes libres» che sarebbe propria della 'servitù'. Termine questo, che – a suo dire – sarebbe troppo generale per definire la 'schiavitù', la quale invece si qualificerebbe come «un cas particulier de servitude», una sua «forma estrema» (A. TESTART, *L'institution*, cit., 34). D'altra parte il significato originario di 'servitù' viene dal termine latino 'servus', con l'incidenza di 'servare', oltre che di 'servire': il prigioniero di guerra 'conservava' la vita in cambio di obbedienza al vincitore. Mentre fu solo a partire dal X secolo, dopo la vittoria dell'imperatore Ottone I sugli slavi (battaglia di Lechfeld del 955) ridotti in prigionia e venduti nei mercati del Mediterraneo, che si iniziò ad usare il termine 'schiavo' (*slavus*). Cfr. M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., 42 s.

«esclusione», che se da una parte comporta la perdita dell'identità sociale del soggetto, dall'altra lo lascia strumento per «fare profitto»¹³. Tale 'desocializzazione', che colpisce soprattutto gli individui deboli (socialmente ed economicamente), li riduce a 'cosa', ponendoli alla mercé del denaro: «non più persona, ma un bene»¹⁴.

L'obiettivo, che mi propongo, è invece di illustrare il caso recente, qualificato con l'espressione «nuove forme di schiavitù» o similari («schiavitù moderna», «nuova schiavitù», «para-schiavismo»), abbozzandone la 'sintassi', con le sue regole, i tratti caratteristici e le cause. Per fare ciò indicherò due percorsi di ricerca, provando a intrecciare, quando è possibile, i primi e incompleti risultati. Da una parte la comparazione tra il fenomeno del presente e il dato del passato, in particolare la schiavitù antica greco-romana, cogliendone le reciproche specificità così da mettere in evidenza le somiglianze e le differenze¹⁵; dall'altra l'approfondimento del contesto sociale, economico, giuridico (in una parola della formazione economico-sociale) nel quale il fenomeno servile si viene oggi sviluppando.

Prima però di avviare tale percorso metodologico, mi interessa premettere che, per meglio inquadrare l'oggetto studiato, reputo insufficiente, come fa Testart, basarsi sul solo elemento della 'esclusione', che pure resta importante perché si segnala quasi una costante delle diverse forme di schiavitù¹⁶. Si rende necessario, infatti,

¹³ Ho provato a sintetizzare il contenuto del cap. 1 del libro dell'antropologo francese (pp. 31-74); per le citazioni cfr. *praecipue* le pagine 31-33; 38-41; 45.

¹⁴ D. FASSIN, *Le vite ineguali. Quanto vale un essere umano*, trad. it., Milano, 2019, 149, parla di «morte sociale» dello schiavo, che «viene 'desocializzato' dal suo gruppo di appartenenza».

¹⁵ Tale studio comparativo potrebbe esercitarsi anche sulla schiavitù coloniale dell'Ottocento, che però non sarà trattata nel presente lavoro. Anche se più avanti (v. *infra* nt. 31) accenno ad alcune differenze tra la schiavitù antica e quella coloniale, sebbene la sostanza del rapporto schiavo-padrone non si divaricò molto, dal momento che – come scrive M. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it., Roma-Bari, 1981, 14 – «Gli Europei che popolarono il Nuovo Mondo con schiavi africani importati avevano a disposizione un sistema belle e fatto, che adottarono quasi *in toto*...».

¹⁶ E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, Torino, 1976, 272 avverte

avvalersi almeno di un secondo attributo, che Remo Bodei¹⁷ elegantemente definisce «subordinazione dispotica» e che possiamo identificare con la ‘soggezione’, così come è vietata dal codice penale italiano all’art. 600: «una persona in uno stato di soggezione continuativa». Due attributi, esclusione e soggezione, del rapporto dipendente che – come mostrano le ricerche degli studiosi appena citati – accompagnano la manifestazione delle attuali ‘nuove’ forme di schiavitù.

3. *Terminologia*

Il primo problema, che l’indagine così impostata deve risolvere, è se sia opportuno usare la parola ‘schiavitù’, per descrivere una situazione del presente in piena evoluzione. Termine che, nel significato tradizionale¹⁸, richiama realtà molto lontane nel tempo, come la posizione dello schiavo greco-romano o dello schiavo ‘nero’ nel periodo coloniale dell’Ottocento. Situazioni entrambe che potrebbero confondere il campo dell’indagine e sviare dal dato che si vuole comprendere. Lo avverte bene Viti, per il quale bisogna fare attenzione a servirsi del lessico della schiavitù, che può nascondere «la logica del profitto dietro lo scandalo morale rappresentato dal lavoro dei soggetti più deboli, identificando lo sfruttamento con il solo maltrattamento»¹⁹.

Siamo però confortati, nell’uso della parola ‘schiavitù’, dal corrente linguaggio giuridico nazionale e internazionale. Così nel codice penale italiano, emendato ancora di recente (l. 228/2003 e d.lgs. 24/2014 e 21/2018), ai titoli degli articoli 600 e 602 si leggono le parole ‘schiavitù’ e ‘schiavi’²⁰. Come pure a livello sovranazionale sono molte le

dell’esclusione dello schiavo nelle antiche civiltà, stabilendo un paragone con lo straniero: «la condizione di schiavo mette costui al di fuori della comunità [...] In queste condizioni si capisce facilmente che lo schiavo sia assimilato a uno straniero».

¹⁷ Già Hobbes aveva definito il dominio del padrone sul servo «dispotical dominion», cfr. R. BODEI, *Dominio*, cit., 177, per l’uso dell’espressione v. p. 267.

¹⁸ Per tutti A. TESTARI, *L’institution*, cit., 321.

¹⁹ F. VITI, *Nuove schiavitù*, cit., 33.

²⁰ «Riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù» e «Acquisto e alienazione di

disposizioni, che esplicitamente condannano e proibiscono tale pratica. Per restare ai nostri tempi, è sufficiente ricordare la definizione riportata nella Convenzione sulla schiavitù (adottata nell'ambito della Società delle Nazioni) del 1926: art. 1, n. 1 «La schiavitù è lo stato o condizione della persona sulla quale vengono esercitati uno o tutti i poteri che derivano dal diritto di proprietà»; il divieto espresso nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: art. 4 «Nessuno deve essere tenuto in stato di schiavitù o servitù: la schiavitù e il traffico di schiavi devono essere proibiti in tutte le loro forme»; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950, dove all'art. 4, par. 1, leggiamo «Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù»; molto recentemente, 2015, la già ricordata Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, dove fra gli obiettivi da raggiungere è indicato il definitivo superamento della «schiavitù»²¹. E da ultimo, in un afflato socio-religioso, papa Francesco nell'enciclica 'Fratelli tutti'²².

Il termine 'schiavitù' è quindi ancora in uso nel linguaggio giuridico-politico attuale, anche se la definizione più completa risale alla Convenzione del 1926, con il richiamo anacronistico al diritto di proprietà (v. la citazione appena sopra riportata), che necessita di essere rivisto alla luce della 'soggezione', come suggerisce la citazione dicotomica schiavitù/servitù²³.

Avvertiti del suo effetto mediatico, l'utilizzo non deve essere quindi meramente nominalistico, bensì richiamare l'attenzione sugli aspetti

schiavi».

²¹ V. il testo *supra* nt. 8.

²² Presente già nel Messaggio per la 48^o Giornata Mondiale della Pace 1^o gennaio 2015, è stato ripreso in «Fratelli tutti», 3 ottobre 2020, § 24: «malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi accordi al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù...» (sottolineature mie).

²³ Cfr. l'art. 1 della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù del 1956 «[...] servitù da debito, vale a dire [...] schiavitù, vale a dire la condizione o stato dell'affittuario[...].» e il già citato (v. *supra* nt. 20) art. 600 del cod. pen. it.

politici, economici, giuridici, sociali e culturali, che sono alla base del fenomeno.

4. *Caratteristiche*

Chiediamoci ora se l'immagine odierna della schiavitù sia la stessa del passato oppure se non possa trattarsi di un «mutamento di significato anche se la forma rimane identica»²⁴. Le risposte difficilmente riusciranno ad essere manichee compiacendo solo l'una o l'altra domanda, perché i concetti subiscono profondi e frequenti trasformazioni nel corso della storia, anche se nel caso della schiavitù le «principali tradizioni che hanno plasmato la nostra cultura» hanno restituito «una immagine rimasta sostanzialmente intatta»²⁵ e altresì perché, nonostante le forti discontinuità storiche tra la realtà del presente e quelle del passato, alcune forme fenomeniche di eventi precedenti si ritrovano, anche se in modi abbozzati o più sviluppati, nel tempo attuale. Non resta quindi che approfondire tale materia molto composita cogliendone le caratteristiche²⁶, per evidenziare rotture e continuità nella diacronia del concetto. Ciò non soltanto per il corretto rapporto – come appena scritto – tra l'evento del passato e quello del presente, ma anche per l'individuazione delle peculiarità del fenomeno attuale e, quindi, di 'politiche' di intervento.

²⁴ V. la definizione di «neologismo sintattico» in M. DARDANO, P. TRIFONE, *La nuova grammatica della lingua italiana*, Milano, rist. 2007, 564.

²⁵ R. BODEI, *Dominio*, cit., 12.

²⁶ Per M. SIMONAZZI, *Introduzione*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 12, sono sei le caratteristiche che ricorrono nelle nuove forme di schiavitù: lo sfruttamento intenso, l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali, la violenza, l'illegalità, la durata, la condizione di vulnerabilità e dipendenza dello schiavo. Pur condividendo nella sostanza il pensiero dello studioso, preferisco restringere il campo degli elementi strutturali, alcuni dei quali convivono, come lo sfruttamento intenso e la violenza; oppure coincidono come l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali e l'illegalità; oppure sono strettamente intrecciati tra loro, come nel caso di violenza-illegalità-vulnerabilità e dipendenza; oppure perché qualche caratteristica è una presenza frequente ma non una costante, come nel caso della 'violenza'.

Il problema è dunque non farne una questione di *nomen*, perché una pluralità di impieghi hanno segnato tale forma linguistica nel corso del tempo; quanto invece risalire alle realtà filtrate nel termine, approfondendo gli interessi e le parti in gioco nel contesto specifico.

4.1. *Passato-Presente*

Il passato – cui mi riferisco – è ovviamente la realtà greca e romana, dove il fenomeno schiavistico permeava le due società, anche se con alcuni distinguo. Al pensiero aristotelico del IV secolo a.C. dobbiamo la teorizzazione dello schiavo quale individuo-strumento d'uso, assoggettato naturalmente all'uomo libero²⁷. Lo schiavo, che è anch'esso 'uomo', manca però di «autonomia» e deve, pertanto, essere «comandato»²⁸. Nello stesso solco si muove la cultura romana, che, facendo propri i convincimenti di Aristotele, si spinge oltre nell'organizzazione della produzione di beni per il commercio, dando origine a una situazione giuridica più complessa, che la dottrina moderna ha definito con espressione particolare «diritto commerciale della schiavitù»²⁹, proprio per il rilievo che lo schiavo assunse in quel modo di

²⁷ Arist. *polit.* I.4.1253b-1254a: ...καὶ ὁ δούλος κτῆμα τι ἐμψυχον, καὶ ὡς περ ὄργανον πρὸ ὄργανον πᾶς ὑπηρέτης... τὰ μὲν οὖν λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστι, τὸ δὲ κτῆμα πρακτικόν... τίς μὲν οὖν ἡ φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς ἡ δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον' ὁ γὰρ μὴ αὐτοῦ φύσει ἀλλ' ἄλλου ἄνθρωπος ὢν, οὗτος φύσει δούλος ἐστι, ἄλλου δ' ἐστὶν ἄνθρωπος ὃς ἂν κτῆμα ἢ ἄνθρωπος ὢν, κτῆμα δὲ ὄργανον πρακτικόν καὶ χωριστόν (trad. it., Milano, 2014: «lo schiavo è un bene animato e chiunque sia al servizio di un altro è come uno strumento (*ὄργανον*), che viene prima degli altri strumenti [...] Nel parlare comune, dunque, gli strumenti sono mezzi di produzione, invece, la proprietà è un oggetto d'uso [...] Di quale natura sia lo schiavo e quale sia la sua funzione, risulta senza dubbio da ciò: che, pur essendo uomo, per sua natura non è padrone di sé stesso, ma dipende da un altro, questi è naturalmente schiavo»). Sullo schiavo 'usato' come 'corpo' dal padrone, v. G. AGAMBEN, *L'uso dei corpi*, Vicenza, 2014, 21-47. Sulla spiegazione 'naturalistica' della schiavitù in Aristotele, v. ora R. BODEI, *Dominio*, cit., 67 ss.

²⁸ Arist. *polit.* I.13.1260a. La dualità 'cosa'-'uomo' dello schiavo, presente con gradazioni differenti tanto nella cultura greca che in quella romana, ha indotto Emanuele Stolfi (in L. LANTELLA, E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, 2005, 81) a coniare la formula euristica «reificazione imperfetta».

²⁹ A. SCHIAVONE, *Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 222.

produzione, che per l'appunto è stato definito «schiavistico»³⁰. Il mondo degli antichi quindi, da cui non si discosterà per certi versi quello coloniale del 1800³¹, realizzò nel rapporto padrone-schiavo un potere di

³⁰ È sufficiente, per lo stretto legame con la concezione aristotelica, richiamare la convinzione di un Varrone (I sec. a.C.), per cui lo schiavo era da considerare nient'altro che un oggetto, anche se 'parlante'. Varr. *rust.* 1.17.1: *Nunc dicam, agri quibus rebus colantur. Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere non possunt; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum: vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra* (trad. it., Milano, 1974: «Ora dirò dei mezzi con cui si coltivano i campi, mezzi che alcuni distinguono in due specie: uomini e attrezzi necessari alla loro lavorazione. Altri li distinguono in tre tipi: vocale, semivocale e muto. Al primo appartengono i servi, al secondo i buoi, al terzo appartengono i carri»). Sul massiccio impiego dei servi nella struttura produttiva del sistema romano della 'villa' (prima «catoniana» e poi «varroniana»), tra l'ultimo secolo a.C. e il primo d.C., dove si coglie una certa diversità tra la realtà schiavistica greca e romana, v. per tutti, A. CARANDINI, *La villa romana e la piantagione schiavistica*, in *Storia Romana*, IV, diretto da A. Schiavone, Torino, 1989, 106 ss.; A. SCHIAVONE, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*, a cura di M. Moggi e G. Cordiano, Pisa, 1997, 173-182. La riflessione sulla schiavitù greco-romana è stata molto intensa a partire dagli anni 40 del secolo scorso, coinvolgendo una pluralità di settori scientifici dalla storia antica alla storia del pensiero giuridico, dall'economia all'archeologia (una ricostruzione critica di questa «lunga storia» si può ora leggere in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma, 2012, 1-59).

³¹ Al fenomeno della schiavitù coloniale dell'Ottocento è dedicato la parte più numerosa delle ricerche sulla schiavitù. Una delle questioni centrali, spesso presente in esse, è se tale forma di produzione, perfezionata nel sud degli Stati Uniti, fosse una variante del modo di produzione capitalistico oppure un vero e proprio modo di produzione schiavistico incapsulato nell'altro, come ritiene la stragrande maggioranza della dottrina (cfr. A. TESTART, *L'institution*, cit., 328 s.). M. FINLEY, *Schiavitù*, cit., 173, indica tre fondamentali differenze: la collocazione della schiavitù del Nuovo Mondo nel contesto di «una società europea basata sul libero lavoro salariato e su una crescente industrializzazione, mentre la schiavitù antica si era collocata in un contesto preindustriale»; la scomparsa della schiavitù moderna per abolizione, mentre l'antica ebbe «un declino lento»; la sostituzione della schiavitù moderna ad opera del lavoro libero e non, come quella antica «da altre forme di lavoro dipendente». Aggiungerei, a queste pur condivisibili differenze, il carattere fortemente razziale della schiavitù coloniale e la consapevolezza di lottare per l'emancipazione da parte dei protagonisti rispetto alle lotte servili dell'antichità (v. R. BLACKBURN, *Il crogiolo americano. Schiavismo, emancipazione e diritti umani*, trad. it., Torino, 2021). Disuguaglianze però che non

comando che si esercitò nell'uso del corpo altrui a mo' di strumento d'uso, tanto da intravedersi come «forma originaria della proprietà»³². L'archetipo, che verrebbe così a profilarsi nella schiavitù antica, potrebbe individuarsi nel dominio materiale, 'corporale', di un individuo sull'altro: una reificazione del soggetto.

La figura dello 'schiavo' proveniente dal latino medievale '*slavus*', che indicava il 'prigioniero' di guerra, incontrò quella più antica di 'servo' dal latino imperiale '*servus*' (da cui 'servitù'), che per il diritto romano indicava l'uomo totalmente subalterno, senza cittadinanza e libertà³³. E nei confronti del quale, al pari della 'cosa', il soggetto libero, cittadino romano, esercitava il *dominium ex iure Quiritium*. Un potere assoluto e illimitato, discendente dall'antica idea di 'mio' («*meum esse*»), che poi venne a costituire il fulcro della *proprietas*³⁴. Si determinava così, sul piano sociale, la rappresentazione di una realtà disuguale: da una parte i *liberi*, dall'altra i *servi*³⁵.

Oggi, quel «diritto di proprietà» sulla persona, che pure è ancora richiamato nel nostro codice penale³⁶, è stato teoricamente spazzato via

modificano il rapporto 'reificante' padrone-schiavo.

³² Riprendo qui uno spunto, tra i tanti e complessi, presente nello studio di G. AGAMBEN, *L'uso*, cit., 62 (v. anche *supra* nt. 27).

³³ Sintetico M. FINLEY, *Schiavitù*, cit., 1981, 203: «*servus* venne infine a significare 'servo della gleba', sicché fu necessaria una nuova parola per rendere il suo vecchio significato di 'schiavo'» (v. sul punto M. DOGLIANI, *Spartaco. La ribellione degli schiavi*, Milano, 1997, 35 s.). Gli studiosi dell'idea di 'libertà' nella civiltà greco-romana sostengono, a ragione, che essa è definita spesso in contrapposizione alla nozione di 'schiavitù', in modo esagerato per Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalismo*, trad. it., Torino, 2001: «il concetto di libertà viene sempre definito, nel *Digesto*, in opposizione a quello di schiavitù» (riequilibra l'approccio E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in *BIDR*, 108, 2014, 139-178).

³⁴ La cultura giuridica medievale riassumeva questa caratteristica, che in seguito fu definita 'diritto di proprietà', con il broccardo «*ius utendi et abutendi re suae*», dove il verbo *abutere* (consumare) incarna la facoltà del proprietario di disporre a suo pieno piacimento dell'oggetto (v. anche *supra* nt. 27).

³⁵ Sinteticamente riassunta dal giurista Gaio del II sec. d.C. nelle sue Istituzioni 1.9: [...] *summa divisio* [...] *aut liberi sunt aut servi*.

³⁶ Art. 600 cod. pen.: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà».

dai principi di ‘libertà’ e ‘uguaglianza’, quale portato generale delle due rivoluzioni settecentesche: americana e francese.

Il «soggetto moderno» prende consistenza all’interno di questo quadro valoriale³⁷. Sì che ha ragione Simonazzi a sostenere che «la schiavitù oggi [...] non ha alcuna base ideologica che possa sostenerla»³⁸. E ora possiamo aggiungere che anche la natura del rapporto tra i due individui (il superiore e il sottoposto) si è modificata, non potendosi più basare legittimamente sul dominio.

Alla «cosa parlante», il *servus romanus*, perno del modo di produzione schiavistico, al quale difettava lo *status* di cittadino³⁹, si è sostituito il lavoratore, che, formalmente libero e alla pari con tutti gli altri soggetti, scambia la propria forza lavoro, di cui è unico proprietario⁴⁰. Alla base del rapporto c’è il contratto. Se non che questo ‘libero’ scambio può essere trasformato, a determinate condizioni, in uno ‘sfruttamento’ economico tale da ridurre o mantenere «una persona in uno stato di soggezione continuativa» (l’altra fattispecie prevista dall’art. 600 del nostro codice penale).

4.2. *Il lavoro*

Il nuovo capitalismo, nato a partire dagli anni settanta/ottanta del secolo scorso, ha trasformato antropologicamente il lavoro subordinato.

³⁷ S. RODOTÁ, ‘*Homo dignus*’, in ID., *Vivere la democrazia*, Roma-Bari, 2018, 98-108.

³⁸ M. SIMONAZZI, *Introduzione*, cit., 11.

³⁹ Il che non significava che fosse fuori del diritto. Per A. TESTART, *L’institution*, cit., 33, la schiavitù, sia nell’antichità che nel presente, non è tanto una «condizione di vita» quanto uno «statut, au sens juridique du terme».

⁴⁰ Mi limito a rinviare all’analisi che Marx svolge nei *Lineamenti della critica dell’economia politica*, 1857-1858, II, trad. it., Firenze, 1970, 126 «il lavoro libero e lo scambio di questo lavoro libero con denaro», per cui «il capitale non si appropria del lavoratore, ma del lavoro – non immediatamente ma mediatamente attraverso lo scambio» (p. 126): uno «scambio di equivalenti» (p. 148); poi ripresa e approfondita dal punto di vista economico ne *Il Capitale*, I, trad. it., Roma, 1974, 585 ss., «il valore della forza lavoro» e le «illusioni sulla libertà».

Il nuovo paradigma, fondato sulla frammentazione, ha ridisegnato il processo produttivo dentro e fuori la fabbrica⁴¹.

Assistiamo a un sistema produttivo che isola, valorizzando il singolo come imprenditore di sé stesso. Il lavoro non è più percepito come strumento di riscatto sociale, che contribuisce al coinvolgimento delle masse lavoratrici e al miglioramento della loro vita. Il lavoratore si ritrova da solo, indebolito nella sua forza contrattuale, e sempre più alla mercé della logica della precarizzazione; in una progressiva erosione, a volte soppressione, dei diritti sociali financo di quelli individuali. Si pensi, ad esempio, alle badanti o ai braccianti agricoli, svincolati da un equo orario lavorativo e da una adeguata remunerazione⁴²; o ai riders delle piattaforme come Foodora e Deliveroo, senza orari definiti e assicurazione sugli infortuni e sulla vita; oppure ai lavoratori, in buona parte extracomunitari, presso allevamenti di animali o addetti alla produzione tessile, con orari lavorativi massacranti e ambienti di lavoro non a norma; oppure ancora agli ‘schiavi-bambini’⁴³, dove il ‘sostegno’ alla famiglia nasconde lo sfruttamento che, uscendo dai confini familiari, si traduce in prestazione illegale fin dall’inizio; o alle catene di approvvigionamento globali, dove il prodotto commercializzato dai grandi rivenditori mondiali è frutto di sfruttamento ‘estremo’ di manodopera⁴⁴. E gli esempi potrebbero continuare.

Assistiamo alla nascita di tante nuove forme di lavoro ‘irregolare’: lavoro ‘povero’, lavoro sommerso, lavoro non dichiarato, lavoro ‘a chiamata’, lavoro ‘a consegna’. Casi di lavoro ‘informale’, al limite del

⁴¹ Per gli archetipi dell’antagonismo capitale-lavoro salariato resta fondamentale l’analisi di K. MARX, *Il Capitale*, I, cit.; per il resto la bibliografia è sconfinata. Tra gli altri, di recente, v. M. FANA, *Non è lavoro è sfruttamento*, Bari-Roma, 2017, 154 ss.; S. BIASCO, *L’eredità di Marx per un economista laico*, in *il Mulino*, 2, 2019, 325-330; L. RICOLFI, *La società signorile di massa*, Milano, 2019, che individua nella «infrastruttura paraschiavistica» il fondamento della struttura economica attuale.

⁴² La remunerazione media nelle campagne italiane varia da 600/700 euro al mese per una giornata lavorativa di 12 ore e oltre (M. OMIZZOLO, *Sotto padrone*, cit., 22).

⁴³ La figura del ‘child work’ è sostituita da quella del ‘child labour’. V. la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 182/1999.

⁴⁴ Sul tema v. ora la ricerca di D. HESS, *Modern Slavery*, cit.

lecito, che alla lunga degenerano nell'illiceità⁴⁵. Viene così a delinearsi la nuova figura di lavoro 'estremo'⁴⁶, dove l'attributo descrive una tipologia andata oltre il rapporto regolare. Ne discende una situazione lavorativa priva di libertà, «forzata o obbligatoria», cui spesso si aggiunge violenza fisica e/o psicologica, tale da determinare il «totale controllo di una persona su un'altra»⁴⁷. Il risultato è una relazione in cui l'essere umano si

⁴⁵ Cfr. L. GALLINO, *L'impresa irresponsabile*, Torino, 2005, 159. Conduce un'attenta analisi di tali forme di lavoro, quasi «a scatole cinesi», sia in relazione al «undeclared work» dell'Unione europea (*Comunicazione* del 1998) che al «lavoro irregolare» dell'art. 2126 del cod. civ. it., come apparente questione definitoria che cela un diretto coinvolgimento di politica del diritto M. PERUZZI, *Lavoro irregolare, sommerso, non dichiarato, illegale: questioni definitorie nella prospettiva interna e dell'Unione europea*, in *Diritti, Lavori, Mercati*, 1, 2015, 115-152.

⁴⁶ L'aggettivo, volto a qualificare «forme di lavoro» para-schiavistiche, è presente nello studio di M. ROCCELLA, *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion Pratica*, 35, 2010, 419-438, *praecipue* 419. 'Estremo' deriva direttamente dal superlativo *extremus* del vocabolo latino *exter* (= di fuori), quindi 'il più lontano' (A. ERNOUT, A. MEILLET, voce 'ex', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 1985, 203). È qui usato, pertanto, per indicare tutte quei rapporti di lavoro che si allontanano dalla forma legale fino a giungere al lavoro 'forzato' condannato a livello internazionale (v. la Convenzione ILO sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930; cui è seguita la Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957; e infine il Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 2014, cit.). Nella Convenzione ILO sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (ribadita nel Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 2014) si condanna: «ogni lavoro o servizio estorto ad una persona sotto minaccia di una punizione e per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente»; cui fa seguito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950, art. 4 § 2: «nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio». Scrive M. ROCCELLA, *La condizione*, cit., 423 nt. 15: «Schiavitù e lavoro forzato non costituiscono fenomeni pienamente omologabili, potendo piuttosto guardarsi al rapporto fra l'una e l'altro come a quello che corre fra genere e specie», anche se è difficile cogliere quel 'di più'. Infatti, sempre lo stesso a. (*ibid.*), opportunamente, ricorda come la convenzione 182/1999 (art. 3a) «assimila», nell'elenco delle forme peggiori di lavoro minorile, il lavoro forzato a tutte le forme di schiavitù. Per l'uso delle espressioni 'para-schiavistico' e 'analogo alla schiavitù', v. ID., *La condizione*, cit., 434.

⁴⁷ K. BALES, *I nuovi schiavi*, cit., 11. Come avverte A. LATINO, *L'ordinamento internazionale e le 'contemporary forms of slavery'*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 173: «È dunque la restrizione della libertà personale dell'individuo l'elemento che consente di catalogare il lavoro forzato come una moderna schiavitù».

trova costretto ad agire sotto la coazione di un altro, sino all'annullamento della propria volontà.

Anche l'esplorazione della sfera 'lavoro', come l'analisi del 'passato', mette in evidenza caratteristiche del rapporto tra individui, dove il soggetto debole, sottoposto a forme 'estreme' di lavoro (spesso oltre i limiti della legalità), è ridotto a entità precaria, sfruttata, assoggettata.

Il dato inquietante è che tale sfruttamento non si configura come un'eccezione ai margini del sistema sociale, bensì come un aspetto sistemico, strettamente congeniale ai nuovi rapporti di produzione, e che va a lambire persino il processo democratico. Uno scenario segnato da un generale imbarbarimento, dove l'erosione dei livelli di democrazia e della difesa dei diritti rischia di evocare di nuovo situazioni parasschiavistiche.

4.3 'Corpi'

È necessario, però, sottolineare che le peculiarità, appena richiamate, sono presenti anche in situazioni diverse dallo sfruttamento lavorativo. Si tratta di altri tipi di rapporti⁴⁸, dove la violenza è esercitata sui 'corpi' degli individui: come nei casi della prostituzione femminile e minorile, dove non sempre lo sfruttamento del corpo è conseguenza di un rapporto lavorativo; oppure della tratta di donne e minori, dove lo sfruttamento lavorativo si realizza in un momento successivo alla violenza esercitata sull'individuo in quanto tale⁴⁹; come pure nei

⁴⁸ Già A. JANNARELLI, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Rivista di diritto privato*, 3, 2014, 358, aveva articolato, a proposito del fenomeno schiavistico attuale, «una pluralità di situazioni lungo due direttrici», non meglio precisate: «semplice stato servile» e «situazioni diverse assimilabili nella sostanza alla schiavitù».

⁴⁹ Così l'art. 3a del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (15 novembre 2000): «'tratta di persone' indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il

matrimoni combinati, dove la coazione della giovane donna può non essere finalizzata allo sfruttamento lavorativo; oppure della maternità surrogata, dove il corpo della donna è considerato produttore di merce.

Si tratta di esperienze particolari, non rilevate da parametri geografici, temporali o politici, che però partecipano di un complesso più ampio: una unità nel molteplice, che ha nel comando un *quid* di unitario.

Indubbiamente, non ci troviamo di fronte a casi di ‘reificazione’ della persona, così come l’avevano pensata Aristotele e i Romani, ma si tratta pur sempre dell’esercizio di un potere ‘estremo’ che un gruppo autodefinitosi «compiutamente umano»⁵⁰, anche a seguito di un determinato portato storico, esercita su altri esseri umani, privandoli della libertà, di ogni senso dell’onore e della dignità⁵¹. D’altra parte già Aristotele metteva in evidenza che lo schiavo era fornito dalla natura di un ‘corpo’, adatto a sostenere lo sforzo fisico, mentre così non era per l’uomo libero⁵². Si dovrà attendere Hegel per rovesciare tale impostazione, recuperando dignità al ‘servo’ che «forma» con il suo lavoro l’oggetto, mentre il padrone lo «distrugge» godendone⁵³. La

consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiaiviti o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi» (sottolineatura mia); cui bisogna aggiungere la Direttiva della UE (36/2011), spec. l’*incipit* dell’art. 2, dove già prima dello «sfruttamento», quale fine dell’agire doloso, sono indicati elementi tipici del rapporto servile, come «la minaccia dell’uso o l’uso della forza, o di altre forme di coercizione» di una persona su un’altra.

⁵⁰ R. BODEL, *Dominio*, cit., 11 ss.

⁵¹ O. PATTERSON, *Slavery and Social Death*, Cambridge-London, 1982.

⁵² Arist. *polit.* I.1254b: «La natura ha scelto, dunque, di fare differenti anche i corpi dei liberi e quelli degli schiavi, fornendo questi ultimi di un fisico vigoroso buono per i bisogni elementari, mentre gli altri di una posizione eretta del tutto inidonea a tali mansioni». G. CAMBIANO, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiaiviti*, in *La schiaiviti nel mondo antico*, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari, 1990, 37 s., ha indicato la problematica del corpo dello schiavo in Aristotele, per approfondirne la differenza con l’uomo libero.

⁵³ G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, a cura di V. Cicero, Milano, 2000, 275-291 – in verità – parla esclusivamente di ‘forma’. Seguo qui l’interpretazione che di tale ‘forma’ dà Judith Butler in J. BUTLER, C. MALABOU, *Che tu sia il mio corpo*, Milano, 2017,

‘scoperta’ del filosofo tedesco consiste nel fatto che solo il ‘corpo’ del sottomesso consente allo stesso di prendere coscienza di sé stesso, cioè di ‘liberarsi’, tramite il ‘lavoro’⁵⁴.

Non si può disconoscere, quindi, che dietro il ‘corpo’ si celi la ‘persona’, e che pertanto la dignità comporti il rispetto del suo corpo.

Nonostante i progressi raggiunti nelle democrazie contemporanee, per cui dal *servus*-strumento si è passati al ‘citoyen’ con uguali diritti, la padronanza continua a esistere, producendo «snaturamento della persona e della dignità umana»⁵⁵ in una sorta di ‘disumanizzazione’, che approfitta della fragilità dell’individuo sfruttato⁵⁶. Si determinano «negoziazioni asimmetriche», per cui la controparte ‘debole’ è costretta ad accettare l’accordo per mancanze di alternative, delineandosi un abuso della posizione di vulnerabilità⁵⁷ che, secondo la Direttiva 36/2011 della UE, comporterebbe l’irrilevanza del consenso.

Come scriveva Simon Weil, la perdita della «vita interiore» è il contrassegno distintivo dello schiavo: «non si può perdere di più»⁵⁸.

A fronte di una realtà così descritta, debbono quindi essere vagliate affermazioni recenti quali la schiavitù è «un fenomeno nuovo dalle radici

81, identificando la ‘forma’ hegeliana con il ‘corpo’.

⁵⁴ Sulla funzione del ‘lavoro’, come strumento di liberazione del lavoratore cfr. K. MARX, *Il Capitale*, I, cit. Il ‘lavoro’ entra così in una dimensione profondamente diversa rispetto a quella che aveva nell’antichità (cfr. A. SCHIAVONE, *La storia spezzata*, Roma-Bari, 1966, 175 s.; per la Grecia antica J.P. VERNANT, P. VIDAL NAQUET, *Travail et esclavage en Grèce ancienne*, Bruxelles, 1988, 28; con precisazioni sui diversi significati di ‘lavoro’ presso gli antichi, ma poco influente sul mio ragionamento, cfr. G. AGAMBEN, *L’uso*, cit., 40 ss.

⁵⁵ G. COTTINO, *Schiavitù: una parola sempre attuale*, in *Studi in onore di P. Schlessinger*, I, Milano, 2004, 35, che non pensa a un ruolo marginale della schiavitù nell’epoca attuale.

⁵⁶ Senza alcun distinguo fra schiavitù antica, moderna e contemporanea, T. CASADEI, *Tra storia*, cit., 142.

⁵⁷ Un principio espressamente previsto nel caso della ‘tratta’, come documentato dal Protocollo di Palermo del 2000 (adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 55/25), art. 2. Sull’argomento, v. A. SCIURBA, *Oltre l’irrilevanza del consenso e la colpa individuale. Posizioni di vulnerabilità e responsabilità sistemiche nello sfruttamento e nella tratta delle donne migranti*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 181-201.

⁵⁸ S. WEIL, *Il libro del potere*, trad. it., Milano, 2016, 12.

antiche»⁵⁹, oppure «[la schiavitù] non è scomparsa nell'era postindustriale, o postfordista»⁶⁰.

Non bisogna avere remore a usare, anche per il presente, termini che descrivono fenomeni di altri tempi come – nel nostro caso – la parola ‘schiavitù’, sottolineando come sia importante e metodologicamente corretto fare attenzione a non avallare procedimenti di spostamento o di generalizzazione di quei concetti.

Potrebbe, quindi, aver ragione Clavero⁶¹, quando scrive che «la esclavitud no fue mera supervivencia histórica o simple fenómeno residual en tiempos constitucionalismo. Ya se sabe que no lo es a unos efectos económicos. Tampoco lo resulta a los jurídicos».

5. *Le cause delle nuove forme di schiavitù*

Le cause di questa forme schiavistiche o para-schiavistiche, sono molteplici e spesso intrecciate tra di loro.

Sicuramente l'esplosione demografica, combinata al perdurante fenomeno dei conflitti armati in molte zone del pianeta⁶² e agli effetti dei disastri ‘naturali’ (sia idrometeorologici che geofisici), facilita migrazioni massicce⁶³, con la formazione di grandi masse povere (quasi 9 rifugiati su 10 provengono da regioni considerate economicamente meno

⁵⁹ M. SIMONAZZI, *Introduzione*, cit., 9.

⁶⁰ T. CASADEI, *La schiavitù*, cit. 142.

⁶¹ B. CLAVERO, *El ordes de los poderos. Historias Constituyentes de la Trinidad Constitucional*, Madrid, 2007, 143.

⁶² Dal 2010 al 2015 si registrano almeno quindici conflitti armati, tra cui quello siriano (inizi del 2011) ha provocato l'accelerazione più consistente di sfollati interni e di rifugiati. Un recente rapporto della Brown University stima 37 milioni di profughi dovuti alle guerre iniziate e/o partecipate dall'esercito statunitense in otto paesi dal 2001 al 2019 (<https://watson.brown.edu: Costs of War>).

⁶³ I dati forniti da UNHCR informano di 70,8 milioni di persone costrette a migrare nel mondo alla fine del 2018, con un trend in aumento di 37,5 milioni nel 2004; 51,2 milioni nel 2013 e 59,5 milioni nel 2014. Torna su questi dati, articolandoli per le molteplici tipologie di migranti: forzati, interni e internazionali, politici e ambientali, V. CALZOLAIO, *La specie meticcica*, 2019, 149-161, con bibliografia recente.

sviluppatе) che girano per il mondo⁶⁴. Alla stragrande maggioranza di questi migranti, nei paesi diversi da quelli di origine, non è concessa la cittadinanza con la conseguente difficoltà di ottenere un lavoro regolare e quindi di accedere all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Un gran numero di individui sono così costretti a condurre un'esistenza clandestina, che aggrava la loro situazione di essere ricattati. Un fenomeno questo che tende a caratterizzare specialmente le periferie delle grandi città, con la formazione di serbatoi di 'non-cittadini' pronti ad essere sfruttati⁶⁵.

Poi c'è l'acuirsi della povertà, prodotto dalla mancata redistribuzione egualitaria delle ricchezze, che alimenta forme di sudditanza. Quando il 10% più ricco della popolazione possiede quasi il 50% della ricchezza totale dei paesi occidentali, le disuguaglianze sono tali da indurre conflitti, la cui soluzione sfocia il più delle volte in forme violente⁶⁶. Le società vengono pervase da valori quali il benessere materiale e l'arricchimento individuale, cui risponde il progressivo ritrarsi di solidarietà e alterità. La forbice tra i ricchi e i poveri tende ad accentuarsi, producendo un sistema sempre più oligarchico, dove essere poveri o/e non avere la possibilità di risanare i debiti⁶⁷ entro termini

⁶⁴ V. per un primo approccio *Migration Crises*, edited by C. Menjivar and M. Ruiz, Oxford, 2019; M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, 2010; *Migrations et migrants dans une perspective historique*, éditée par R. Leboutte, Bruxelles, 2000. Per una teoria 'evoluzionistica' delle migrazioni, v. ora V. CALZOLAIO, T. PIEVANI, *Libertà di migrare*, Torino, 2016, con altra bibliografia.

⁶⁵ Le nuove realtà cittadine, se costruite come «duogo della differenza», trasformano parti del loro spazio in «riserva di potenziale lavoro servile a cui [...] attingere sistematicamente su basi legali» (S. SPUNTARELLI, *Diritto e rovescio nell'amministrazione italiana delle città contemporanee*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 205-215; più in generale, F. MAZZETTI, *Per un nuovo disegno della cittadinanza*, in *I confini mobili della cittadinanza*, a cura di A. Calore e F. Mazzetti, Torino, 2019, 201-214).

⁶⁶ S. BIASCO, *Regole*, cit., 37 s.

⁶⁷ La «schiavitù per debiti» o «schiavitù interna» è una delle più diffuse nuove forme di schiavitù, presente in special modo nel subcontinente indiano, dove la povertà e gli aspetti culturali, come il senso dell'onore oppure l'uso di rituali magici, concorrono ad asservire generazioni (cfr. F. VITI, *Nuove schiavitù*, cit., 26 s.; A. TESTART, *L'institution*,

ragionevolmente limitati oppure non avere la possibilità di accedere alle opportune garanzie significa preconstituire un solco invalicabile che genererà l'assoggettamento dell'individuo indifeso e impotente al comando coercitivo del potente⁶⁸.

Anche il processo di globalizzazione dei mercati, accompagnato dalla modernizzazione dell'agricoltura su vasta scala, favorisce la concentrazione di capitali, specialmente finanziari, svincolati da regole e controlli sociali, con il risultato di incrementare l'avidità delle imprese e la pratica della corruzione. A fronte di tale economia globalizzata («nuovo capitalismo»)⁶⁹, i soggetti politici, su tutti lo Stato-nazionale, hanno visto ridursi il proprio protagonismo politico-economico, il proprio intervento giuridico-politico, la propria sovranità, a fronte di una 'localizzazione' della propria azione: una sorta di 'nazionalismo identitario'⁷⁰. Il nuovo modello di sviluppo ha determinato il

cit., 18).

⁶⁸ Lo mette ben in evidenza la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù del 1956, all'art. 1 sulla «servitù da debito». Per un aggiornamento di tale situazione all'oggi, v. le conseguenze sui lavoratori dell'economia *on demand* in A. SOMMA, *Lavoro alla spina e welfare à la carte*, in *MicroMega*, 2019, consultabile al seguente indirizzo: <http://temi.repubblica.it/microega-online/lavoro-alla-spina-e-welfare-a-la-carte>.

⁶⁹ Così S. BIASCO, *Regole, stato, uguaglianza*, Roma, 2016, 24. Come scrive A. SCHIAVONE, *Eguaglianza*, Torino, 2019, 264: «alla storia del capitale e delle sue metamorfosi non corrisponde un unico modo di produzione, come ancora pensava Marx; ma una pluralità di modi, anche molto diversi l'uno dall'altro».

⁷⁰ G. PRETEROSI, *Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo*, in *Scienze e Politica*, 57, 2017, 145. Già J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*², Milano, 2002, 135, avvertiva: «[...] con l'ultima spinta alla denazionalizzazione dell'economia, la politica nazionale perde progressivamente il controllo su quelle condizioni di produzione da cui nascono guadagni e profitti suscettibili di imposta». Su tale «mutato ruolo dello Stato», v. ora M. CASSETTI, *Metamorfosi del capitalismo, ruolo dello Stato e diritti sociali. Una riflessione sugli effetti della rivoluzione neoliberale*, in *I confini*, cit., 38 ss. Vale la pena segnalare, anche se il fenomeno è ancora tutto da studiare, che la vicenda della pandemia, tuttora in corso, ha evidenziato i limiti di questo arretramento dell'azione dello Stato a vantaggio del mercato.

superamento del «modello di sobrietà»⁷¹, incentivando a livello di massa i consumi⁷², con la conseguenza dello «spreco» e della richiesta di prezzi sempre più bassi a prescindere dalla qualità del prodotto. Quest'ultima esigenza ha favorito la richiesta da parte dei produttori di una manodopera sempre più a basso costo (lavoro precario; lavoro 'nero'; lavoro illegale)⁷³, avvalendosi a volte di metodi illeciti e violenti. Lo sfruttamento 'estremo' si presenta, sotto le mentite spoglie della competitività individuale, come modalità del mercato del lavoro.

6. Conclusioni

Le origini del fenomeno della nuova schiavitù vanno ricercate nei meccanismi profondi dell'attuale formazione economico-sociale così come si è venuta modificando nell'ultimo periodo e, in particolare, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, con l'avvento del fenomeno del 'neoliberismo', che ha segnato il progressivo abbandono della crescita dello Stato sociale, anche lì dove esso aveva raggiunto livelli consistenti⁷⁴. Se ne ha conferma indiretta, ove ce ne fosse bisogno, nell'incessante susseguirsi, fino ai giorni nostri, di divieti (internazionali e locali) a esercitare forme di dominio sugli esseri umani, nonostante l'abolizione della schiavitù sia stata ormai sancita dagli inizi dell'Ottocento⁷⁵.

Dal tradizionale modello produttivo industriale, grazie anche all'apporto rilevante della scienza e della tecnologia, siamo passati a un

⁷¹ R. BODEI, *Dominio*, cit., 255.

⁷² Stabilisce, molto opportunamente, uno stretto collegamento tra il consumismo e «l'individualismo di massa» dell'attuale modello sociale A. SCHIAVONE, *Eguaglianza*, cit., 257.

⁷³ Cfr. sempre M. CASSETTI, *Metamorfosi*, cit., 42.

⁷⁴ S. BIASCO, *Regole*, cit., 39 ss. e 69.

⁷⁵ A partire da singoli Stati, come la Gran Bretagna nel 1807 e gli Stati Uniti nel 1863, per arrivare agli accordi internazionali della Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade del Congresso di Vienna (1815), della Convenzione sulla schiavitù del 1926, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, della Convenzione supplementare del 1956 (per un succinto e indicativo quadro normativo A. LATINO, *L'ordinamento*, cit., 156-169).

modello di capitale tecno-finanziario, dove il lavoro, se da una parte si presenta parcellizzato e precarizzato, dall'altra, non potendo più essere 'dequalificato', aspira a produrre conoscenza⁷⁶.

In questa situazione, l'obiettivo, perseguito e raggiunto dal sistema capitalistico con la miope e blanda opposizione delle forze sociali antagoniste, è stato la frantumazione del proletariato industriale, generando la precarizzazione dei lavoratori. Una deriva, che ha spinto gli individui, ormai conquistati da logiche individualistiche, verso situazioni di lavoro sempre più irregolare fino all'illiceità da sfruttamento 'estremo'.

Contestualmente tale nuovo «capitalismo cognitivo»⁷⁷ ha determinato, grazie anche all'apporto delle nuove tecnologie (come ad esempio l'intelligenza artificiale), il superamento del tradizionale antagonismo capitale-lavoro con una «riduzione del lavoro necessario della società»⁷⁸.

Il «tempo divenuto libero»⁷⁹ permetterebbe agli individui 'affrancati' di impostare una vita diversa all'interno di un progetto alternativo. Se però tale opportunità non viene sostenuta o perseguita, rimanendo un'opzione fruibile soltanto da gruppi ristretti, gran parte dei lavoratori resteranno in una posizione pretecnologica. «Il risultato – inevitabile – è che il disvalore del lavoro si trasforma in disvalore delle vite: fino a rendere attuale la barbarie di forme di sfruttamento che arrivano sino alle soglie di una neoschiavitù che sembra riemergere dai fondi più bui del nostro passato»⁸⁰. Questa contraddizione è un aspetto del nostro sviluppo economico, che non bisognerebbe mai dimenticare.

⁷⁶ Sul ruolo della tecnologia nella struttura produttiva e, in particolare, nel modo di produzione capitalistico con le modifiche indotte nel «modo di produrre della fabbrica tradizionale», v. ora, con ricca bibliografia, R. BODEI, *Dominio*, cit., 223-293.

⁷⁷ R. BODEI, *Dominio*, cit., 349.

⁷⁸ Come già aveva intuito K. MARX, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, II, trad. it., Firenze, 1970, 402. Anche se deve far riflettere come l'attuale dinamico sviluppo tecnologico possa essere piegato anche a forme sofisticate di nuova schiavitù: si pensi all'uso delle App per lo sfruttamento lavorativo dei riders.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Così lucidamente A. SCHIAVONE, *Eguaglianza*, cit., 269.

Il fenomeno neo-schiavista non interessa solo i rapporti di produzione; le ripercussioni si lasciano avvertire anche sul piano sociale e culturale, coinvolgendo tanto il soggetto dominante che il dominato. Si assiste alla ‘disumanizzazione’ dei rapporti umani, che può giungere fino allo sfruttamento ‘estremo’ dei corpi.

Il disconoscimento dei diritti fondamentali e la negazione della dignità della persona sottomessa spingono ad approfondire anche la dinamica interna del rapporto di sottomissione⁸¹.

La tratta delle donne e dei minori è l’esempio di come figure, storicamente e socialmente più deboli, vengano rese oggetto di sopraffazione violenta⁸².

Le nuove forme di schiavitù, come le antiche, appaiono quindi come un «fatto totale»⁸³, i cui effetti rilevano non soltanto nel campo economico ma anche sociale e culturale.

Contrastare queste forme di ‘dominio’ significa, prima di ogni altra cosa, prescindere dal considerare l’uomo un ‘mezzo’, per riconoscergli piena dignità e tutela della sua inviolabilità⁸⁴. A questa idealità, che deve

⁸¹ In un recentissimo saggio, D. HESS, *Modern Slavery*, cit., 1-8, spiega così le nuove forme di schiavitù «[...] a violation of human rights» (p. 6). Ritengo che, sebbene nella sostanza sia esatta, la definizione sia troppo generale, tant’è che la tratta di esseri umani è classificata dall’a. tra le tipologie come un’eccezione (p. 7); oppure la nuova schiavitù è considerata riferita esclusivamente a «[...] an umbrella term that includes a range of severe exploitative labor practices». Un procedimento definitorio che conduce l’a. da una parte a non mettere bene a fuoco il fenomeno della nuova schiavitù, come denuncia l’incolore citazione «It is not a legal term, but a “a non-legal advocacy term that has contemporary resonance”»; dall’altra a circoscrivere i rimedi, per il superamento del fenomeno para-schiavistico (che nel caso dell’articolo è limitato alle «catene globali di approvvigionamento»), alla legislazione di «human rights due diligence» e a disposizioni di «civil liability», perdendo di vista il quadro totale.

⁸² M. SIMONAZZI, *Introduzione*, cit., 13; A. SCIURBA, *Oltre l’irrilevanza*, cit., 181 ss., con ulteriore bibliografia.

⁸³ Così A. SCHIAVONE, *La storia*, cit., 125, a proposito della schiavitù antica, il quale mutua da M. MAUSS, *Teoria generale della magia e altri saggi*⁴, trad. it., Torino, 1965, 286 e C. LÉVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*², trad. it., Milano, 1979, 100.

⁸⁴ In questo senso Remo Bodei, rifacendosi all’umanità kantiana, intende il concetto di dignità (*Dominio*, cit., 213-222). Sulla dignità umana come «spirito» del costituzionalismo, v. di recente A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della*

sempre essere professata, bisogna affiancare un ripensamento dell'intero modello di sviluppo capitalistico⁸⁵, avendo come obiettivo prioritario il primato della politica sul profitto a favore dell'interesse collettivo: il 'cittadino' deve prendere il posto del 'consumatore'⁸⁶.

In tale ottica, occorre che le istituzioni, a cominciare dallo Stato, tornino a sperimentare politiche attive, grazie alle quali la ricchezza prodotta sia ridistribuita per migliorare lo standard della collettività, ricucendo la frantumazione sociale che accentua la disuguaglianza sociale.

Pure si rende necessario una rifondazione culturale che faccia tornare al centro della società «un nuovo statuto della persona»⁸⁷, coniugando la dignità umana con i diritti sociali⁸⁸ per una affermazione dell'uguaglianza come elemento generale dell'uomo, oltre i confini degli individui.

Un insieme di sforzi, prodotti da una molteplicità di soggetti istituzionali di caratura internazionale e nazionale, che anche sul piano normativo hanno bisogno di tradursi in un salto di qualità, che superi l'orizzonte dogmatico, per recuperare la visione concreta della realtà. Per cui la repressione penale dell'attuale fenomeno schiavistico dovrebbe riconsiderare la fattispecie nella sua complessità sociale e culturale. Oltre

uguaglianza nella democrazia costituzionale, in *Costituzionalismo*, 5, 2019. Per la Costituzione italiana gli articoli di riferimento sono il 36 e il 41. Resta sempre valido l'appello di Stefano Rodotà di ancorare la dignità ai diritti fondamentali affinché non si «smaterializzi» (*Homo*, cit., 101 ss.).

⁸⁵ Per avere un'idea della portata del progetto, è necessario che la scienza economica insieme alla politica si spingano a riflettere fino alle fondamenta del sistema produttivo, a cominciare, senza che questo significhi dividerla, dalla conclusione, cui Claudio Napoleoni (*Cercate ancora*, Roma, 1990, 94) giungeva ormai trent'anni fa: «Quello che in altri termini credo occorra sul terreno programmatico è un mutamento culturale profondo in cui si esca dall'etica del lavoro, dall'etica della produzione, dall'etica dello sviluppo materiale ed in cui ci si renda conto fino in fondo che in realtà i problemi che sono emersi nelle società moderne recentemente, sono emersi in forza ed in conseguenza di uno sviluppo industriale che oramai ha raggiunto i suoi limiti umani e naturali».

⁸⁶ Cfr. S. BIASCO, *Regole*, cit., 96-110.

⁸⁷ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 184.

⁸⁸ Sul binomio riferito alla democrazia costituzionale attuale, cfr. A. APOSTOLI, *La dignità*, cit., 17-20.

a sanzionare duramente ogni forma di ritorno alla schiavitù, compito del diritto è promuovere tecniche normative capaci di far emergere lo sfruttamento nascosto, estremo, con una precipua attenzione alla protezione della vittima e al perseguimento dell'occupazione regolare inclusiva nel pieno rispetto della dignità umana. Si tratta di fare appello a una «responsabilità collettiva»⁸⁹, perché la ricerca di colpe individuali non consente di risolvere alla radice la piaga dello sfruttamento.

Obbiettivi che difficilmente possono essere raggiunti, senza intrecciare saperi diversi ed esperienze.

ABSTRACT

I crescenti casi, a livello mondiale, di dominio dell'uomo sull'uomo sollevano domande molteplici: perché il fenomeno è ancora presente (addirittura in aumento) nonostante il valore della libertà sia stato ormai sancito tre secoli fa da due rivoluzioni importanti, come quella americana e quella francese? E nonostante il riconoscimento dei diritti umani a livello mondiale (1948)? Le attuali forme di sfruttamento 'estremo' possono essere definite 'schiavitù'? E hanno un rapporto stretto con le schiavitù antiche: greco-romana; coloniale? Quali le cause strutturali e sovrastrutturali cui ricondurre l'origine di tale fenomeno? L'autore non si propone di rispondere a tutti questi complessi quesiti, ma vuole, più modestamente, proporre alcuni spunti interpretativi per avviare una riflessione comune e interdisciplinare su tali forme di dominio/sottomissione.

The worldwide growth of cases of man's domination over man raises many questions: why is this phenomenon still present (even increasing) too, although the value of freedom has been sanctioned by two revolutions, the American and the French? And despite the worldwide recognition of human rights in 1948? Can the current forms of 'extreme' exploitation be defined as 'slavery'? And do they have a close

⁸⁹ Mi riferisco all'uso del sintagma fatto da H. ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, trad. it., Torino, 2010, 127.

relationship with ancient slavery, the Greek-Roman and the colonial? What are the structural and superstructural causes of this phenomenon? The author does not intend to answer all these complex questions, but more modestly wants to propose some interpretative remarks to start a common and interdisciplinary reflection on these forms of domination/submission.

PAROLE CHIAVE

Schiavitù

Slavery

ANTONELLO CALORE

Email: antonello.calore@unibs.it

